



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 21/01/2022

### FATTO

Nel ricorso si chiede che venga accertata la responsabilità dell'intermediario con riguardo ad alcune movimentazioni considerate fraudolente compiute nel mese di febbraio 2021 su un conto corrente intestato alla società ricorrente (di seguito, Società) e realizzate dal precedente amministratore unico e legale rappresentante di quest'ultima sig. Tizio (di seguito, ex amministratore), revocato e sostituito nella carica dalla sig.ra Caia (di seguito, nuova amministratrice) con delibera assembleare del precedente 26 gennaio 2021.

La ricorrente lamenta che l'intermediario abbia consentito all'ex amministratore, recatosi presso lo sportello della filiale di competenza nei giorni 18 e 19 febbraio 2021, una serie di operazioni di prelievo in contanti e di bonifici sul proprio conto personale per l'importo complessivo di euro 29.498,00, così svuotando di fatto il conto della Società. Ciò, nonostante che sin dal precedente 3 febbraio l'intermediario fosse stato informato del cambio di amministratore dalla ricorrente, che gli ha trasmesso il verbale assembleare del 26 gennaio 2021, una visura camerale aggiornata che indicava quale legale rappresentante la nuova amministratrice e il documento d'identità di quest'ultima. Prima degli indebiti prelievi dell'ex amministratore, erano state finanche ultimate le stesse operazioni di voltura del c/c, atteso che il 15 febbraio 2021 la nuova amministratrice aveva sottoscritto l'adeguamento del contratto e rilasciato gli *specimen* di firma, tant'è che ha potuto legittimamente eseguire il 16 e 17 febbraio 2021 alcune operazioni andate a buon fine sul c/c.



In relazione alle movimentazioni contestate la ricorrente lamenta che l'intermediario abbia violato il proprio dovere di diligenza professionale non avendo verificato la legittimazione dell'ex amministratore a operare sul conto della Società, che nel caso di specie non sussisteva perché era stato revocato dall'assemblea. Per tale via l'intermediario avrebbe consentito di fatto al precedente amministratore di appropriarsi indebitamente di risorse economiche della Società, la quale ha subito un grave danno alla propria normale operatività derivante dalla mancanza di liquidità sul conto corrente. Chiede pertanto la "restituzione delle somme indebitamente prelevate dal soggetto non autorizzato", oltre al rimborso delle spese legali per euro 250,00.

L'intermediario giustifica il proprio operato precisando che all'epoca del compimento delle operazioni contestate l'ex amministratore era al contempo socio unico della ricorrente, qualifica la cui sussistenza è stata confermata dalla nuova amministratrice con mail del 5 febbraio 2021 in riscontro a una specifica richiesta della filiale, e che è stata mantenuta dall'ex amministratore fino alla cessione delle quote alla nuova amministratrice del successivo 19 marzo 2021, nonostante l'intervenuta cessazione dalla carica gestoria. Pur riconoscendo di essere stato edotto del cambio di amministratore, l'intermediario respinge ogni addebito di responsabilità affermando che in qualità di socio unico l'ex amministratore era legittimato a effettuare le movimentazioni contestate, a suo dire volte all'adempimento di obbligazioni sociali (quali il pagamento di fatture e la liquidazione degli utili) e comunque idonee a creare un danno a una società della quale l'ex amministratore era "proprietario esclusivo" e la nuova amministratrice una lavoratrice dipendente stipendiata dal primo.

L'intermediario presume infine che la questione oggetto del ricorso sia stata regolata da specifici accordi intercorsi tra ex amministratore e nuova amministratrice in sede di cessione delle quote della Società, e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

1. Sono incontestati i fatti concernenti l'avvenuta esecuzione delle operazioni indebite da parte dell'ex amministratore, otto operazioni in uscita effettuate da quest'ultimo il 18 e il 19 febbraio 2021 per l'importo complessivo di euro 29.498,01, che nell'estratto conto allegato vengono descritte come "prelievo sportello" e "bonifico a debito" a favore dell'ex amministratore con la causale "utili" (solo un bonifico reca l'indicazione di un beneficiario diverso e la causale "pagamento fatture"). Neppure vengono in discussione le modalità attraverso le quali sono state effettuate le operazioni contestate. L'intermediario riconosce che si tratta di operazioni tutte compiute allo sportello della filiale di competenza.

2. Con riguardo alle singole operazioni di prelievo e di pagamento poste in essere dall'ex amministratore, è circostanza anch'essa incontestata tra le parti, oltre che provata documentalmente, che al momento dell'esecuzione di queste operazioni l'intermediario fosse a conoscenza della nomina a legale rappresentante della Società della nuova amministratrice e che avesse proceduto a volturare il c/c indicando il nominativo di quest'ultima anche nella propria anagrafica interna.

L'intermediario era dunque perfettamente consapevole della carenza di legittimazione dell'ex amministratore ad agire in nome e per conto della Società, tant'è che le sue difese sono incentrate unicamente sulla concorrente qualità di socio unico di quest'ultimo, che secondo parte resistente lo legittimava comunque a effettuare le operazioni in questione in quanto reale *dominus* della Società.

È tuttavia noto che l'unipersonalità di una società non consente di superare lo schermo della soggettività di quest'ultima e nemmeno di disattendere le sue regole



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

organizzative, con la conseguenza che la qualità di socio unico non è di per sé sufficiente a consentirgli di agire in nome e per conto della Società.

L'intermediario ha dunque violato il dovere di diligenza professionale nel momento in cui ha consentito all'ex amministratore di effettuare le operazioni contestate conoscendo la perdita della carica sociale e senza nemmeno accertarsi, acquisendo idonea documentazione (quale il verbale di assemblea), che questi avesse ora una procura a operare sul c/c rilasciata dalla nuova amministratrice (v. Collegio Palermo, decisione n. 22536/2021; Collegio Milano, decisione n. 2146/2020).

L'intermediario è per ciò solo tenuto alla restituzione alla ricorrente dell'intero importo illecitamente prelevato dal c/c della Società dall'ex amministratore in quanto soggetto non legittimato a operarvi, non valendo a elidere o diminuire il pregiudizio patrimoniale subito dalla Società né la circostanza che l'ex amministratore fosse all'epoca il suo socio unico, né le modalità di impiego da parte di quest'ultimo delle somme indebitamente prelevate.

3. Quanto al risarcimento del danno, questo è genericamente lamentato dalla ricorrente in ragione della mancanza di liquidità sul c/c, ma non è formulata una domanda di risarcimento oltre a non essere fornita alcuna prova a riguardo. La ricorrente chiede il rimborso delle spese legali, per le quali non è tuttavia prodotta la parcella del professionista, come considerato necessario da questo Arbitro.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 29.498,00. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA